

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Art. 123. (Natanti)

1. **Le unità da diporto**, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i **natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile** di potenza superiore a tre cavalli fiscali e **adibiti ad uso privato**, diverso dal diporto, o **al servizio pubblico di trasporto di persone**.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai **motori amovibili, di qualsiasi potenza**, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 128. ⁽¹⁾ (Massimali di garanzia)

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
 - a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
 - b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

(1) Articolo così modificato dal [Decreto legislativo 06.11.2007, n. 198](#).

- **USO DIPORTO** (Legge 11/02/1971 n. 50 art. 1): Navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
- **USO PRIVATO** (Art. 3 DPR 24/11/1970 n.973 e Circolare del Min. dei Trasporti del 8/9/1997): Navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro. Rientrano in questo uso i motoscafi e le imbarcazioni:
 - adibiti normalmente ad uso di persone o ditte nell'espletamento della loro attività;
 - che effettuano il trasporto di merci o materiali in conto proprio;
 - con i quali Enti o Amministrazioni esplicano i servizi connessi al loro funzionamento.